

**S.P.Q.R.**  
**COMUNE DI ROMA**  
**MUNICIPIO ROMA VII**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**

(Seduta del 4 Novembre 2003)

**VERBALE N. 77**

L'anno duemilatre, il giorno di martedì quattro del mese di Novembre alle ore 16,50 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio.

Assolve le funzioni di Segretario l'Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.

Presidenza: TOZZI STEFANO

Si procede all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Arena Carmine	Galli Leonardo	Orlandi Antonio
Berchicci Armilla	Ippoliti Tommaso	Recine Alberto
Bruno Rocco	Liberotti Giuseppe	Rossetti Alfonso
Casella Candido	Mangiola Fortunato	Scalia Sergio
Conte Lucio	Marinucci Cesare	Tassone Giuseppe
Di Matteo Paolo	Mercolini Marco	Tozzi Stefano
Fabbroni Alfredo	Mercuri Aldo	Vinzi Lorena
Flamini Patrizio	Migliore Gabriele	Volpicelli Felice

Assenti: Curi Gaetano.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri Di Matteo Paolo, Tassone Giuseppe e Volpicelli Felice invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento del Municipio, l'Assessore Gianpiero Cioffredi.

(O M I S S I S)

Alle ore 16,55 esce dall'aula il Consigliere Mercolini Marco.

(O M I S S I S)

**DELIBERAZIONE N. 41**

## **Regolamento sull'affido familiare dei minori.**

Premesso che ai sensi dell'art. 117, comma 6, ultimo periodo della Costituzione i Comuni hanno potestà regolamentare in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite e che pertanto con propri regolamenti disciplinano, in conformità allo Statuto, l'ordinamento dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di quanto previsto dall'art. 89 – comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo il 18 Agosto 2000 n. 267;

Che, in armonia con i principi dettati dall'art. 62 della Deliberazione n. 10 del 1999 - Regolamento del Decentramento Amministrativo – nella sfera delle rispettive competenze rientra al Servizio Sociale del Municipio la procedura di garantire l'assistenza nei confronti dei minori;

Considerato che il Servizio Sociale attua l'affidamento al solo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico ed ha realizzato negli anni un progetto denominato “un tratto di strada” con lo scopo di maggiore coinvolgimento della cittadinanza;

Che è necessario rilanciare una cultura dell'accoglienza e dell'affidamento familiare con l'obiettivo di un sempre maggiore rispetto dei diritti dei minori;

Che l'affidamento familiare per i minori è regolato dalla Legge 4 Maggio 1983 n. 184 modificata ed integrata con la Legge n. 149 del 28 Marzo 2001 avente ad oggetto: “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”;

Che è indispensabile avere regole certe, procedure per l'affidamento più semplici, competenze e funzioni del Municipio definite con precisione e un rapporto chiaro e lineare con il Terzo Settore e quindi per migliorare l'efficienza e rendere più incisivo o omogeneo l'intervento assistenziale, si rende necessario regolamentare la materia;

Che nel Municipio Roma VII gli affidamenti familiari sono stati 7 nel 2000, 8 nel 2001, 10 nel 2002, 14 nel 2003;

Che i minori in istituto sono stati 42 nel 2000, 41 nel 2001, 48 nel 2002 e 64 nel 2003;

Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma VII espresso nella seduta 21 Ottobre 2003;

Visto il parere favorevole della Commissione Servizi Sociali espresso nella seduta del 3 Novembre 2003;

Considerato che in data 28 Ottobre 2003 il Dirigente dell'U.O.S.E.C.S. ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. L.gs n. 267 – T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Dirigente  
F.to: Dr. Antonio Bultrini

**IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**  
**DELIBERA**

Di approvare il Regolamento sull'affido familiare dei minori di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento .



Municipio Roma VII  
Servizio Sociale

## **Regolamento sull'affidamento familiare dei minori.**

**“Il Municipio di Roma VII nel rispetto dei diritti dell’infanzia, si impegna a garantire al minore di vivere e crescere nell’ambito della propria famiglia.**

**A tale scopo, attuerà tutti gli interventi necessari, secondo le proprie risorse, al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo-assistenziale nell’interesse del minore.**

**L’Amministrazione Municipale, per i minori che siano temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, promuove e sostiene l’affido familiare, riconoscendone l’alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità.”**

### **Articolo 1**

Lo scopo

*Ogni bambino, bambina e adolescente ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia (legge n°149/2001 art 1).*

*Il bambino, la bambina o l’adolescente temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo..... è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.(art. 2)*

L’affidamento familiare, quindi, ha lo scopo di garantire a un bambino, a una bambina, e/o a un adolescente, le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell’impossibilità di assicurarle.

Si interviene con l’affidamento familiare sia per prevenire situazioni non necessariamente di disagio familiare o sociale già conclamate, sia per sostegno in una situazione di crisi.

L’affidamento familiare si realizza inserendo il minore – nei cui confronti non sia ipotizzabile o necessario l’avvio delle procedure per l’adozione – in un nucleo affidatario

per un periodo di tempo limitato, tenendo anche conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

## Articolo 2

### Il provvedimento

- *L'affido familiare é disposto dal Servizio Sociale Locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.*
  
- *Il giudice tutelare, del luogo ove si trovi il minore, rende esecutivo il provvedimento con decreto.*
  
- *Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni.*
  
- *Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali, i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare, possono mantenere i rapporti con il minore.*
  
- *Deve essere indicato altresì il **servizio sociale locale** cui é attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni. Il servizio sociale locale cui é attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente aggiornati il giudice tutelare o al tribunale per i minorenni.... é tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.*
  
- *Nel provvedimento..... deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed é prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.*

- *L'affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutando l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.*
- *Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto.....sentiti il servizio sociale locale interessato e il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore (art. 4)*

### **Articolo 3**

#### **Il Servizio Sociale**

Il Servizio Sociale del Municipio Roma VII, nell'ambito delle proprie competenze, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine ed il rientro nella stessa, secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali degli altri servizi del territorio.

Il Servizio Sociale provvede anche a:

- redigere il progetto di affidamento familiare e verificarne l'andamento.
- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e, se non esiste provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria, delle famiglie di origine del minore;
- erogare una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido;
- assicurare gli affidatari e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affido.

## **Articolo 4**

### L'affidamento familiare nel Municipio Roma VII

Il Municipio Roma VII riconosce, tra le innumerevoli competenze del Servizio Sociale, quella affrontata dall'anno 2000, da alcuni operatori, sulla tematica dell'affidamento familiare – con il progetto denominato “Un tratto di strada...” - impegno che attualmente è ampliato a tutti gli operatori dell'area minori.

L'intervento ha l'obiettivo di:

- reperire persone e /o famiglie disponibili all'affidamento familiare di bambini/e o ragazzi/e che vivono in situazione di disagio e creare una cultura dell'affidamento e della solidarietà nel territorio;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento attraverso incontri aperti alla cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni, altri servizi, ecc.
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento, in stretta collaborazione con gli Assistenti Sociali che hanno la responsabilità del progetto;
- promuovere attività di Supervisione dei casi perché non sia il singolo Assistente Sociale ad avere la pesantezza nel sostenere le difficoltà della famiglia di origine, della famiglia o ragazzo/a, con il supporto degli organi istituzionali interessati.
- promuovere interventi integrati con i servizi socio- sanitari e con terzo settore e volontariato;
- sostenere le famiglie affidatarie nel gruppo di sostegno.

## **Articolo 5**

### Gli affidatari

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si dichiarano disponibili e per i quali il gruppo di lavoro del Servizio Sociale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo al sano sviluppo psico-fisico del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato;
- consapevolezza della temporaneità del periodo di affido familiare;

- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- spazio ambientale sufficientemente adeguato.

### **Articolo 6**

#### Impegni degli affidatari

Gli affidatari si impegnano a :

- *accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione tenendo conto delle indicazioni dei genitori (per i quali non vi sia stata pronunciata limitazione o decadenza della potestà) o del tutor;e*
- *esercitare i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. (art.5)*
- mantenere validi rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i servizi socio-sanitari;
- partecipare al gruppo di sostegno.

### **Articolo 7**

#### Le famiglie di origine

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, in collaborazione con gli operatori dei servizi sociali e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli Assistenti Sociali e con gli affidatari nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;



- contribuire a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

### **Articolo 8**

#### Gruppo di sostegno

Il Servizio Sociale del Municipio Roma VII, all'interno del progetto sulla tematica dell'affido familiare, ha istituito il gruppo di sostegno costituito dalle famiglie che hanno esperienza di affido familiare. Gli affidatari si riuniscono – mensilmente – con le Assistenti Sociali del Servizio Sociale per un confronto sull'esperienza dell'affidamento e delle iniziative attuate nel territorio al fine di divulgare la cultura dell'accoglienza e della solidarietà.

Alle famiglie affidatarie del gruppo di sostegno si riconosce una valenza significativa all'interno del progetto, in quanto rappresentano una risorsa per il Servizio Sociale e per il territorio che, grazie a questo scambio significativo, riesce ad avere una maggiore comprensione delle difficoltà e dei punti di forza delle esperienze di affido così da poter progettare - al meglio – attività future, in cui l'intervento dell'affido familiare rappresenti una risorsa della comunità, in risposta ad un problema basilare dei nostri giorni.

(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suesposta proposta di Deliberazione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Approvata nel suo testo emendato all'unanimità con 8 astenuti: Arena Carmine, Mangiola Fortunato, Flamini Patrizio, Rossetti Alfonso, Mercuri Aldo, Di Matteo Paolo, Vinzi Lorena e Ippoliti Tommaso.

La presente Deliberazione assume il n.41

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
(Stefano Tozzi)

IL SEGRETARIO  
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio dal.....al.....e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 4 Novembre 2003.

Roma, Municipio VII.....

IL SEGRETARIO

